

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 18 febbraio 2002, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa), vedi l'allegato A - n. 395 della medesima legge.

Legge Regionale 8 febbraio 2002, n. 1.

“Modifica al terzo comma dell'articolo 5 della Legge regionale 3 dicembre 1980 n. 75 concernente: "Sistemazione in pianta stabile dei giovani assunti ai sensi della legge sull'occupazione giovanile del 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni”

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge regionale 3 dicembre 1980, n. 75, è così modificato: dopo le parole “Ai giovani spetta, fino all'immissione nei ruoli, il trattamento giuridico dei dipendenti”, sostituire le parole “civili non di ruolo dello Stato”, con le parole “dell'Ente presso il quale prestano servizio dalla data del superamento dell'esame di idoneità”.

Articolo 2

La presente legge, per gli effetti della legge regionale 27 aprile 1990, n. 18 non comporta ulteriori oneri a carico della Regione.

Bassolino